

# Azienda Ospedaliera Universitaria POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Deliberazione n. 82 del 30-03-2018

**Struttura proponente:** Dipartimento Acquisizione e Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali

**Oggetto:** modifica Regolamento disciplinare per il personale convenzionato ai sensi dell'ACN del 17.12.2015, in applicazione del D.Lgs. n. 116/2016 e del D.Lgs. n. 75/2017.

### A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

- l'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;
- i costi/ricavi, così come riportati nel dispositivo, sono correttamente valorizzati in relazione agli effetti derivanti dal presente atto OVVERO  gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- gli oneri di cui al presente atto  sono  non sono ricompresi nel *budget* di assegnazione

L'estensore: (Dr. Marco Dionisio)

Firma

Il Responsabile del procedimento (Dr.ssa Eleonora Alimenti)

Firma

Il Dirigente (Dr.ssa Eleonora Alimenti)

Firma

### A CURA DEL RESPONSABILE UOC BILANCIO

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto:

- ATTESTA che i costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici/patrimoniali ivi indicati  OVVERO CONFERMA che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- CONFERMA: che gli oneri di cui al presente atto  sono  non sono ricompresi nel *budget* di assegnazione

Il Dirigente : Dr. Stefano Piccari

N. cronologico:

83 /20 18

**Parere Direttore Amministrativo**

Favorevole  Contrario

Dr. A. Fiore

Parere Favorevole

Direttore Sanitario Contrario

Prof. A. Magrini

# Azienda Ospedaliera Universitaria POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la delibera n. 9 del 1° luglio 2014 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV in base alla quale la Dott.ssa Tiziana Frittelli è stata nominata Direttore Generale della Fondazione PTV con, altresì, funzioni di gestione dell'A.O.U. PTV in qualità di Direttore Generale della stessa;

**VISTA** la Circolare del Direttore generale del PTV, prot. n. 7972 del 25.3.2016, che riporta le “*DISPOSIZIONI in materia di redazione degli atti deliberativi a firma del Direttore Generale*” e alla quale si fa integrale rinvio;

**RICHIAMATO** l'Atto aziendale adottato dal CdA della Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata in data 25.1.2018 e approvato con DCA n. 29/2018, che, nella Parte I, punto n. 6 “*LA DOTAZIONE ORGANICA*”, ribadisce che, per lo svolgimento delle proprie attività, il Policlinico Tor Vergata si avvale, tra l'altro, di personale della *A.O.U. Policlinico Tor Vergata* convenzionato ai sensi dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti e le altre professionalità ambulatoriali;


**VISTO** l'articolo 37 dell'ACN del 17.12.2015 che disciplina i procedimenti disciplinari nei confronti del personale convenzionato, definendo specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti e professionisti in analogia ai principi stabiliti dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 39 del 25.3.2016, con la quale era stato approvato il Regolamento disciplinare per il personale convenzionato ai sensi dell'ACN del 17.12.2015, in applicazione del citato articolo 37 dell'ACN medesimo ed in analogia con quanto previsto dal Regolamento aziendale per il personale della Dirigenza sulla base dei principi stabiliti dal D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116 - così come integrato e corretto dal D.Lgs. 20 luglio 2017 n. 118 - che ha modificato l'art. 55-quater del D.Lgs n. 165/2001 in materia di licenziamento disciplinare;

**VISTO** il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che, al capo VII (“*Responsabilità disciplinare*”), ha modificato gli artt. 55 e segg. del D.Lgs n. 165/2001;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata n. 218 del 13.3.2018, con la quale è stata disposta la modifica del Regolamento disciplinare per il personale della Dirigenza in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 116/2016 - così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2017 - e al D.Lgs. n. 75/2017 ed è stato, altresì, individuato il nuovo Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) per il medesimo personale Dirigente, come di seguito indicato:



REGIONE  
LAZIO

# Azienda Ospedaliera Universitaria POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

COMPONENTI TITOLARI	COMPONENTI SUPPLENTI
Prof. Orazio Schillaci ( <i>Presidente</i> )	Prof. Nicola Di Daniele
Dott.ssa Eleonora Alimenti ( <i>Vice-Presidente</i> )	Dott. Stefano Piccari
Dott. Francesco Così	Dott.ssa Maria Rosa Loria

**RITENUTO** di dover provvedere alla modifica, altresì, del Regolamento disciplinare per il personale convenzionato ai sensi dell'ACN del 17.12.2015 in analogia con quanto previsto dal nuovo Regolamento disciplinare per il personale della Dirigenza, adeguando il testo dell'attuale Regolamento per il personale convenzionato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 116/2016 - così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2017 - e al D.Lgs. n. 75/2017, con particolare riferimento a quelle contenute negli artt. 55-bis ("*Forme e termini del procedimento disciplinare*"), 55-ter ("*Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale*"), 55-quater ("*Licenziamento disciplinare*") e 55-sexies del D.Lgs n. 165/2001;

**DATO ATTO CHE** il comma 5 del citato articolo 37 dell'ACN del 17.12.2015 individua, quale soggetto competente per le violazioni da parte del personale convenzionato punibili con le sanzioni di maggior gravità, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna Azienda secondo quanto previsto dall'art. 55-bis, co. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, disponendo che, per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale convenzionato, un componente dell'UPD sia sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento con il SSN nominato dal Direttore Generale con apposita deliberazione;

**RITENUTO** di dover individuare, quali componenti dell'UPD in rapporto di convenzionamento con il SSN, il Dott. Gerardo De Carolis (*Titolare*), già precedentemente individuato quale componente dell'UPD in rapporto di convenzionamento, e il Dott. Fabio Maccari (*Supplente*);

**ACQUISITA**, da parte del responsabile della struttura proponente, l'attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio né genera proventi allo stesso imputabili, così come confermato dal Responsabile della UOC Bilancio in sede di parere riportato in frontespizio;

**PRESO ATTO** che il Dirigente/Responsabile proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

**VISTO** il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in frontespizio riportato, formulato per quanto di rispettiva competenza;



# Azienda Ospedaliera Universitaria POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate e confermate

1. di modificare il **Regolamento disciplinare per il personale convenzionato ai sensi dell'ACN del 17.12.2015**, approvando il nuovo testo del Regolamento - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1) - con le modifiche riportate in premessa e i necessari adeguamenti applicativi della intervenuta normativa;
2. di individuare come segue la composizione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) per il personale della Dirigenza, contenente, altresì, la predefinizione del Presidente e del Vice-Presidente:

COMPONENTI TITOLARI	COMPONENTI SUPPLEMENTI
Prof. Orazio Schillaci ( <i>Presidente</i> )	Prof. Nicola Di Daniele
Dott. Gerardo De Carolis ( <i>in rapporto di convenzionamento con il SSN</i> )	Dott. Fabio Maccari ( <i>in rapporto di convenzionamento con il SSN</i> )
Dott.ssa Eleonora Alimenti ( <i>Vice-Presidente</i> )	Dott. Francesco Così

3. di dare mandato alla UOC Gestione Risorse Umane di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio né genera proventi allo stesso imputabili, così come confermato dal Responsabile della UOC Bilancio in sede di parere riportato in frontespizio.

La presente deliberazione è composta di n. 4 pagine (comprensive del frontespizio) e di n. 1 allegato costituito da n. 10 pagine oltre ai relativi allegati A e B.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *online* sul sito *web* istituzionale aziendale [www.ptvonline.it](http://www.ptvonline.it) per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.

TIZIANA FRITTELLI  
Direttore Generale



**REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER IL PERSONALE  
CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ACN DEL 17.12.2015**

**SOMMARIO**

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Criteri generali per l'applicazione delle sanzioni
- Art. 3 - Soggetti competenti in materia disciplinare
- Art. 4 - Procedimenti disciplinari per le infrazioni di minore gravità
- Art. 5 - Procedimenti disciplinari per le infrazioni di maggior gravità
- Art. 6 - Falsa attestazione della presenza in servizio
- Art. 7 - Disposizioni comuni ai procedimenti disciplinari di cui agli articoli 4 e 5
- Art. 8 - Conciliazione
- Art. 9 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
- Art. 10- Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
- Art. 11- Impugnazione delle sanzioni
- Art. 12- Norma di rinvio
- Art. 13- Pubblicità

**Art. 1  
Principi generali**

1. In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure del medico specialista ambulatoriale e del professionista convenzionato ai sensi dell'ACN del 17.12.2015 sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti e professionisti, in applicazione dell'art. 37 dell'ACN stesso e in analogia con quanto previsto dal Regolamento aziendale per il personale Dirigente sulla base dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 116/2016 e dal D.Lgs. n. 75/2017;
2. Il presente Regolamento contiene disposizioni riguardanti i procedimenti disciplinari nei confronti dei medici specialisti ambulatoriali e dei professionisti (biologi, chimici, psicologi) convenzionati ai sensi dell'ACN del 17.12.2015 con incarico a tempo indeterminato, a tempo determinato o con incarico provvisorio di sostituzione, che prestano la propria attività presso il Policlinico Tor Vergata.
3. Il medico e il professionista convenzionato è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché di divieto di fumo.
4. In materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall'art. 25 dell'ACN del 17.12.2015.

**Art. 2**  
**Criteria generali per l'applicazione delle sanzioni**

1. Le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate nell'*Allegato 6 dell'ACN del 17.12.2015-Sanzioni disciplinari*, di seguito denominato "*Codice Disciplinare*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento (**All. A**).

2. Le violazioni che danno luogo a procedimenti disciplinari sono le seguenti:

- violazione di obblighi e compiti previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale del 17.12.2015;
- violazione di obblighi e compiti previsti dall'**Accordo Regionale**;
- violazione delle disposizioni contenute negli **Accordi Aziendali** e in particolare nell'Accordo tra l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, il Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata ed i rappresentanti di medici e sanitari titolari di contratto di prestazione d'opera in regime libero-professionale operanti presso il Policlinico stipulato in data 15.10.2007 e recepito dalle OO.SS. della specialistica ambulatoriale in data 8.11.2007, nonché degli obblighi e dei doveri di cui alla lettera d'incarico individuale;
- mancata collaborazione con le strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato negli Accordi;
- mancato rispetto delle norme previste dall'Allegato 5 dell'ACN del 17.12.2015- *Codice di comportamento del personale convenzionato* (**All. B** del presente Regolamento).

3. Le violazioni degli obblighi di cui al precedente capoverso, secondo la gravità dell'infrazione e previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti **sanzioni**:

- a) rimprovero scritto;
- b) sanzione pecuniaria di importo compreso tra il 5 % e il 10 % della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per la durata massima di 3 mesi;
- c) sospensione dall'incarico e dal trattamento economico per un periodo compreso tra uno e sei mesi;
- d) revoca dell'incarico con preavviso;
- e) revoca dell'incarico senza preavviso.

4. L'irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, deve essere tempestivamente comunicata al medico / professionista convenzionato e, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, non può essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dall'ACN del 17.12.2015.

5. Nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari i titolari delle prerogative disciplinari di cui al successivo art. 3 sono tenuti al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, nonché, più in generale, dei criteri e delle previsioni contenuti nel menzionato *Codice Disciplinare* (**All. A**). A tale fine si atterranno ai criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di cui al *Codice Disciplinare* stesso.

6. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

7. Al medico / professionista convenzionato responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

### **Art.3**

#### **Soggetti competenti in materia disciplinare**

1. Per le infrazioni di minor gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, è competente, quale “*Responsabile dell’azione disciplinare*” ai vari effetti di cui al presente Regolamento, il Referente della AFT di riferimento ai sensi dell'art. 37 co.5 lett. a) dell'ACN del 17.12.2015 ovvero, nelle more dell'individuazione di quest'ultimo secondo le procedure previste dall'ACN medesimo, il componente dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) in rapporto di convenzionamento di cui all'art. 37 co. 5 lett. b) dell'ACN medesimo;

2. Il “*Responsabile dell’azione disciplinare*” provvede, così come meglio specificato nell’art. 4, alla contestazione degli addebiti, all'istruttoria del procedimento disciplinare e alla conclusione dello stesso tramite archiviazione o diretta irrogazione della sanzione. Qualora invece il *Responsabile dell’azione disciplinare* ritenga che, in conseguenza dell'infrazione, debba essere irrogata una sanzione superiore a quella indicata nel primo periodo, il medesimo effettua la relativa segnalazione all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD), nei tempi e con le modalità di cui al successivo articolo 4.

3. Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi del rimprovero scritto, titolare dell'azione disciplinare è l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso il Policlinico per i procedimenti disciplinari della Dirigenza Medica e STPA, previa sostituzione di un componente dell'UPD stesso con un componente in rapporto di convenzionamento con il SSN nominato dal Direttore Generale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 37 co.5 . lett b) dell'ACN del 17.12.2015.

4. All'UPD sono demandate la contestazione degli addebiti e l'istruttoria del procedimento disciplinare. Successivamente l'UPD formula al Direttore Generale la “proposta” di determinazione di archiviazione ovvero di irrogazione della sanzione, per l'adozione conclusiva della stessa da parte del Direttore Generale medesimo entro il termine di conclusione del procedimento di cui al successivo articolo 5 (120 giorni).

5. Il Presidente dell'UPD, ovvero il Vice Presidente, firma in nome e per conto dell'Ufficio tutti gli atti del procedimento disciplinare, ad eccezione della proposta di determinazione che viene sottoscritta da tutti i membri. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i componenti, ferma restando la possibilità di sostituzione dei medesimi componenti in caso di loro assenza, impedimento, vacanza ovvero nei casi in cui venga avviato un procedimento a carico del componente stesso.

6. Presso la UOC Gestione Risorse Umane opera la Segreteria dell'UPD per il personale convenzionato, con funzioni di supporto. La medesima Segreteria cura gli adempimenti di cui all’art. 55-bis co. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 relativamente alle comunicazioni all’Ispettorato della Funzione pubblica.

### **Art. 4**

#### **Procedimenti disciplinari per le infrazioni di minore gravità**

1. I procedimenti disciplinari per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto, si svolgono nel rispetto delle procedure e dei termini di cui al

presente articolo.

2. Il *Responsabile dell'azione disciplinare*, come individuato dall'art. 3 del presente Regolamento, avuto conoscenza del fatto e ritenendo che lo stesso sia inquadrabile tra quelli punibili con la sanzione di cui al comma 1 (rimprovero scritto), procede alla contestazione scritta dell'addebito - con l'indicazione del fatto soggettivamente, oggettivamente, e temporalmente specificato e circostanziato, unitamente alla prospettata qualificazione dell'infrazione - nei confronti del soggetto incolpato, entro il perentorio termine di 20 giorni dalla conoscenza del fatto medesimo, procedendo altresì all'immediata comunicazione (per posta elettronica) dell'avvenuta contestazione alla Segreteria dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari di cui all'articolo 3 comma 6 del presente Regolamento per il successivo, obbligatorio invio dei dati (entro 20 giorni dalla contestazione medesima) all'Ispettorato della Funzione pubblica ai sensi all'art. 55-bis co. 4 del D.Lgs. n. 165/2001.

3. Il *Responsabile dell'azione disciplinare* procede, altresì, ai seguenti adempimenti istruttori:

- a) convocazione scritta dell'interessato per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno 10 giorni;
- b) acquisizione degli atti di difesa comprensivi dell'audizione dell'interessato entro il termine fissato, tenuto conto che il medico / professionista convocato, se non intende presentarsi, può, entro il suddetto termine, inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa;
- c) eventuale differimento, in riscontro a tale motivata istanza di rinvio, del termine a difesa, tenuto conto che tale differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento e che, comunque, se superiore a 10 giorni, comporta la proroga del termine di conclusione del procedimento di cui al successivo comma 4 (60 giorni dalla contestazione dell'addebito) in misura corrispondente;
- d) eventuali ulteriori approfondimenti istruttori garantendo il contraddittorio con l'incolpato;
- e) tempestivo accesso in favore del medico / professionista - o, su espressa delega, in favore del suo difensore - a tutti gli atti riguardanti il procedimento.

4. Entro il perentorio termine di 60 giorni dalla contestazione dell'addebito - eventualmente prorogato, nel suddetto caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, in misura corrispondente - il *Responsabile dell'azione disciplinare* procede all'adozione dell'atto di archiviazione del procedimento disciplinare, ovvero, nel caso di ritenuta responsabilità dell'incolpato alla luce degli accertamenti effettuati, alla diretta irrogazione della sanzione del rimprovero scritto in applicazione dei criteri valutativi di cui al citato *Codice Disciplinare*. (All. A), notificando, motivatamente e per iscritto, l'atto finale adottato:

- a) all'interessato;
- b) alla UOC Gestione Risorse Umane (in copia, anticipata tramite posta elettronica) per l'acquisizione al fascicolo personale, anche ai fini di eventuali ipotesi di recidiva, per l'applicazione dell'eventuale sanzione irrogata, nonché per gli adempimenti della Segreteria dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari inerenti il successivo, obbligatorio invio dei dati concernenti la conclusione del procedimento (entro 20 giorni dall'adozione dell'atto finale) all'Ispettorato della Funzione pubblica ai sensi del citato art. 55-bis co. 4 del D.Lgs. n. 165/2001.

5. Il *Responsabile dell'azione disciplinare*, con riferimento a fatti comportanti, secondo il *Codice*

*Disciplinare (All. A)*, sanzioni superiori al rimprovero scritto, procede alla segnalazione del fatto - effettuata comunque in forma specificata e circostanziata - al competente UPD (entro il termine di 5 giorni dalla conoscenza del fatto stesso per i successivi atti di competenza dell'Ufficio medesimo, dandone contestuale comunicazione all'interessato).

6. Al fine di evitare l'irrituale attivazione dell'UPD tramite improprie segnalazioni per mancanze disciplinari direttamente sanzionabili da parte del *Responsabile dell'azione disciplinare*, quest'ultimo, una volta conosciuto il fatto, dovrà procedere, come già sopra richiamato, ad un'attenta e scrupolosa valutazione del fatto medesimo alla luce del citato *Codice Disciplinare (All. A)*, effettuata nel rigoroso rispetto dei criteri generali e delle complessive previsioni dello stesso *Codice Disciplinare* trattenendo obbligatoriamente ed inderogabilmente la competenza istruttoria e decisionale nei suddetti casi di infrazioni comportanti sanzioni di minor gravità.

## Art. 5

### Procedimenti disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità

1. L'UPD procede secondo i termini e le procedure di cui al presente articolo per le **infrazioni di maggiore gravità** che comportano le sanzioni di cui al precedente articolo 2 comma 3 lett. b), c), d) ed e).

2. Agli effetti di cui al comma 1, l'UPD, ricevuta dal *Responsabile dell'azione disciplinare* la tempestiva "segnalazione" riferibile a fatto specificato e circostanziato o, comunque, nel momento in cui abbia avuto piena conoscenza del fatto, procede:

a) alla contestazione dell'addebito entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione o, comunque, dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza del fatto - con la individuazione del fatto soggettivamente, oggettivamente, e temporalmente specificato e circostanziato, unitamente alla prospettata qualificazione della infrazione - nei confronti del soggetto incolpato, procedendo, altresì, tramite la Segreteria dell'UPD, al successivo, obbligatorio invio dei dati all'Ispettorato della Funzione pubblica (entro 20 giorni dalla contestazione);

b) agli ulteriori adempimenti istruttori inerenti: la convocazione scritta dell'interessato per il contraddittorio a sua difesa con preavviso di almeno 20 giorni; l'acquisizione degli atti di difesa comprensivi dell'audizione dell'interessato; l'eventuale differimento in riscontro a motivata istanza di rinvio da parte dell'incolpato per grave ed oggettivo impedimento; eventuali ulteriori approfondimenti istruttori, garantendo il contraddittorio con l'incolpato; il tempestivo accesso in favore del medico / professionista - o, su espressa delega, in favore del suo difensore - a tutti gli atti riguardanti il procedimento.

3. L'UPD formula al Direttore Generale la proposta di determinazione di archiviazione ovvero di irrogazione della sanzione. Il Direttore Generale assume la determinazione conclusiva entro il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla data di contestazione dell'addebito. In caso di differimento del termine a difesa, per grave ed oggettivo impedimento del medico / professionista, detto termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Tale differimento può essere richiesto una sola volta. Il provvedimento conclusivo è trasmesso all'interessato, al *Responsabile dell'azione disciplinare* (per estremi) per opportuna conoscenza nonché alla UOC Gestione Risorse Umane (in copia), sia per l'inserimento nel fascicolo personale che per tutti gli adempimenti applicativi connessi alla sanzione irrogata.

La Segreteria dell'UPD provvede, entro 20 giorni, alla comunicazione all'Ispettorato della Funzione Pubblica.

## Art. 6

### Falsa attestazione della presenza in servizio

1. In applicazione del D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116 - così come integrato e corretto dal D.Lgs. 118/2017 - che ha modificato l'art. 55-quater del D.Lgs n. 165/2001 (Licenziamento disciplinare), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza retribuzione del medico/professionista.
2. La sospensione è disposta dal *Responsabile dell'azione disciplinare* ovvero, nel caso in cui ne venga a conoscenza per primo, dall'UPD, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro 48 ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del medico/professionista cui essa sia imputabile.
3. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 1 si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del medico/professionista dinanzi all'UPD. Il medico/professionista è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno 15 giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
4. Fino alla data dell'audizione, il medico/professionista convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave e oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa, con proroga del termine di conclusione del procedimento in misura corrispondente. Il differimento del termine a difesa del medico/professionista può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento.
5. L'UPD conclude il procedimento entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte del medico/professionista, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del medico/professionista cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 5 co. 3 del presente Regolamento (120 giorni) e purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del medico/professionista.
6. L'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento ai sensi del comma 3-quinquies dell'articolo 55-quater del D.Lgs n. 165/2001.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa integrale rinvio all'art. 55-quater del D.Lgs n. 165/2001 (Licenziamento disciplinare) come modificato dal D.Lgs. n. 116/2016 e s.m.i.

## Art. 7

### Disposizioni comuni ai procedimenti disciplinari di cui agli articoli 4 e 5

1. Ogni comunicazione al medico / professionista convenzionato nell'ambito del procedimento disciplinare è effettuata tramite posta elettronica certificata ovvero tramite lettera raccomandata A/R.

2. Il medico / professionista convenzionato, o un suo difensore delegato, può accedere a tutti gli atti istruttori preliminari riguardanti il procedimento a suo carico che hanno portato alla contestazione dell'addebito.

3. Nel corso dell'istruttoria, il *Responsabile dell'azione disciplinare* o l'UPD possono acquisire, da altre amministrazioni pubbliche, informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento, senza che la predetta attività istruttoria determini la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

4. In caso di trasferimento del medico / professionista, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima. In caso di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare il procedimento stesso è interrotto e i nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'UPD dell'amministrazione presso cui il medico / professionista è trasferito.

5. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione della revoca dell'incarico o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

6. Con riferimento alle complessive responsabilità nella gestione del procedimento disciplinare ai sensi di quanto complessivamente previsto dai precedenti articoli (inclusa la "segnalazione" all'UPD nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4), si fa integrale rinvio ai commi 3 e 4 dell'articolo 55-sexies del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., secondo cui:

- comma 3: *"Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies"*.

- comma 4: *"La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave"*.

Ai sensi del citato articolo 55-sexies co. 3, la titolarità dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma 6 compiute dai componenti dell'UPD, è attribuita come segue:

- Per le infrazioni compiute dai componenti dirigenti: UPD del personale della Dirigenza;
- Per le infrazioni compiute dal componente titolare in rapporto di convenzionamento con il SSN: UPD del personale convenzionato, previa sostituzione del componente titolare con il relativo supplente.

Resta ferma, per le infrazioni compiute dal personale universitario, l'applicazione delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste per il personale accademico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 del Regolamento disciplinare per la Dirigenza Medica e STPA.

## **Art. 8** **Conciliazione**

1. L'UPD può attivare la procedura di conciliazione fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare della revoca dell'incarico.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. La procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, deve concludersi entro 30 giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta l'estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.
4. Dalla data di apertura della procedura conciliativa sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, che riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo.
5. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall'autorità disciplinare e dal medico / professionista convenzionato.
6. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare.

## **Art. 9** **Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale**

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di cui all'art. 2 co. 3 lett. c), d) ed e) del presente Regolamento, l'UPD, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al medico / professionista e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ferma restando la possibilità di riattivazione del procedimento nei casi di "elementi nuovi" nonché di adottare la sospensione cautelare o altri strumenti cautelari nei confronti del medico/professionista secondo quanto previsto dall'art.10 del presente Regolamento.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al medico / professionista non sussiste o non costituisce illecito penale o che il medico / professionista medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'UPD riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al medico /

professionista in sede disciplinare comporta la sanzione della revoca dell'incarico, mentre ne è stata applicata una diversa.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'UPD e il procedimento prosegue secondo quanto previsto nel precedente articolo 5, con integrale nuova decorrenza dei termini per la conclusione dello stesso.

#### **Art. 10**

#### **Sospensione cautelare in caso di procedimento penale**

1. Il medico/professionista convenzionato colpito da provvedimenti restrittivi della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà ai sensi dell'art. 35 dell'ACN del 17.12.2015.

2. E' fatta salva la possibilità di adottare altri strumenti cautelari ai sensi dell' art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001, comma 1, ultimo periodo.

3. I provvedimenti concernenti la sospensione cautelare in caso di procedimento penale sono di competenza della Direzione Generale, previo opportuno coordinamento con l'attività dell'UPD per i profili di connessione temporale e procedurale con riguardo allo svolgimento del procedimento disciplinare avente ad oggetto, in tutto o in parte, i fatti su cui verte il procedimento penale medesimo.

4. Per quanto non espressamente previsto dagli artt. 9 e 10 del presente Regolamento si fa integrale rinvio alle disposizioni di cui alla Legge n. 97 del 27/3/2001 in materia di rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare e di effetti del giudicato penale nonché all'art. 653 commi 1 e 1-bis del c.p.p.

#### **Art. 11**

#### **Impugnazione delle sanzioni**

1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal medico / professionista innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa.

#### **Art. 12**

#### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa integrale rinvio all'ACN del 17.12.2015 per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e, per quanto compatibili, alle disposizioni previste dai vigenti CC.CC.NN.L. delle Aree III e IV della Dirigenza medica e sanitaria nonché alle successive modifiche o integrazioni della normativa stessa che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nel presente Regolamento.

**Art. 13**  
**Pubblicità**

1. Per garantire un'adeguata conoscenza del presente Regolamento, lo stesso è pubblicato sul sito istituzionale del Policlinico Tor Vergata, unitamente al *Codice Disciplinare* (All. A) e al *Codice di comportamento* (All. B).



## Allegato 6 – Sanzioni disciplinari

1. Le violazioni del Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti (biologi, chimici, psicologi) danno luogo all'applicazione di sanzioni, avuto riguardo dei seguenti criteri:
  - a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrata, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
  - b) rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni contrattuali;
  - c) responsabilità connesse con l'incarico ricoperto, nonché con la gravità della lesione al prestigio dell'Azienda e del Servizio Sanitario Nazionale;
  - d) grado di danno o di pericolo o di disservizio provocati a persone e a cose;
  - e) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dallo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista o al concorso nella violazione di più persone;
  - f) recidiva di sanzioni disciplinari nel biennio precedente.
  
2. Comportamenti che danno luogo a sanzioni:
  - a) rimprovero scritto, per:
    - I. infrazioni di lieve entità, a carattere occasionale, comprese quelle relative alle disposizioni sulle prescrizioni e proposte di trattamenti assistenziali;
    - II. sporadiche irregolarità nell'utilizzo della ricetta del SSN;
    - III. inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, purché non abbia determinato un danno o ripercussioni negative per gli utenti o l'Azienda;
    - IV. ingiustificato ritardo o mancato rispetto dell'orario di inizio e di fine dei turni;
    - V. episodici comportamenti non conformi ai principi di correttezza e di rispetto;
    - VI. irregolarità nella compilazione e tenuta della documentazione a carattere sanitario;
    - VII. mancata comunicazione tempestiva all'Azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;

- VIII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore eccedente i 150 Euro nell'anno solare;
- b) sanzione pecuniaria, per:
- I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato la sanzione del rimprovero scritto;
  - II. uso improprio delle risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale;
  - III. assenza ingiustificata o arbitrario abbandono della sede di servizio senza conseguenze nei confronti degli utenti;
  - IV. comportamenti minacciosi, ingiuriosi o calunniosi nei confronti di utenti, colleghi o dipendenti aziendali;
  - V. violazione di obblighi da cui sia derivato disservizio agli utenti;
  - VI. violazione degli obblighi e compiti, stabiliti da norme legislative o da disposizioni contrattuali, che abbiano comportato danno economico o pregiudizio per l'Azienda;
  - VII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore rilevante;
- c) sospensione dall'incarico e dal trattamento economico, per:
- I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato sanzione pecuniaria;
  - II. sistematici e comprovati comportamenti aggressivi o denigratori; minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni nei confronti degli utenti, dei colleghi, dell'Azienda e dei suoi dipendenti;
  - III. ripetute assenze ingiustificate dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tale ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista, agli eventuali danni causati all'Azienda, agli utenti o a terzi;
  - IV. comportamento gravemente negligente od omissivo nella tenuta del Fascicolo Sanitario Elettronico e della restante documentazione sanitaria connessa all'espletamento della sua attività da cui sia derivato un danno per l'Azienda o per terzi;

- V. violazione delle norme di legge in materia di prescrizione di farmaci o persistente inappropriata clinica nell'attività prescrittiva;
  - VI. testimonianza falsa o reticente nell'ambito di procedimenti disciplinari;
  - VII. responsabilità in alterchi con ricorso a vie di fatto, nell'esercizio della propria attività, nei confronti di colleghi, utenti o terzi;
  - VIII. atti e comportamenti lesivi della dignità della persona, ivi compresi quelli discriminatori e le molestie sessuali;
  - IX. altre gravi violazioni non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'Azienda;
- d) revoca dell'incarico con preavviso, per:
- I. recidiva di infrazioni che abbiano comportato la sospensione del rapporto;
  - II. falsità documentali o dichiarative in costanza del rapporto di lavoro;
  - III. omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti indebiti benefici economici;
  - IV. rilascio di false certificazioni di malattia, relative ad assenza dal lavoro, che attestino dati clinici non desunti da visita, in coerenza con la buona pratica medica;
  - V. mancato rispetto delle norme contrattuali in materia di espletamento di attività libero professionale;
  - VI. accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, per prestazioni previste dagli Accordi rese agli utenti;
  - VII. mancato rispetto delle norme in tema di incompatibilità in costanza di incarico, ad esclusione della fattispecie prevista dall'art. 36, comma 3, lettera e);
  - VIII. condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
  - IX. responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi al di fuori dell'attività di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato e non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto;

e) revoca dell'incarico senza preavviso, per infrazioni, relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali, o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'Azienda e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.

In caso di revoca per i motivi di cui al presente comma, lettera d), punti VII, VIII e IX e lettera e), allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista non può essere conferito un nuovo incarico convenzionale ai sensi del presente ACN; negli altri casi di revoca, è possibile presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie decorsi due anni dalla cessazione. L'UPD può attivare la procedura di conciliazione, non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare della revoca dell'incarico, da instaurare e concludere entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione, concordemente determinata all'esito di tali procedure, non può essere di specie diversa da quella prevista per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

3. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo.
4. Il consenso dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista deve risultare da atto sottoscritto congiuntamente dalle parti.

**Allegato 5 – Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali**

1. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario od il professionista sanitario, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, nello svolgimento della propria attività deve, in particolare:
  - a) mantenere nei rapporti interpersonali con gli utenti e terzi un comportamento adeguato al proprio ruolo ed una condotta informata a principi di correttezza e rispetto ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
  - b) assicurare lo svolgimento dei propri compiti nel rispetto della normativa contrattuale, della legislazione vigente e, per quanto di pertinenza, dei programmi di attività concordati con l'Azienda Sanitaria;
  - c) assicurare la presenza in servizio nell'orario indicato nella lettera d'incarico, nel rispetto del regolamento organizzativo della AFT, UCCP o struttura di appartenenza;
  - d) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado e dei conviventi;
  - e) astenersi dal chiedere pagamenti non dovuti per prestazioni rese agli utenti, o accettare omaggi o altre utilità per sé o per i propri familiari, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore;
  - f) astenersi dal generare condizioni causa di incompatibilità;
  - g) informare l'Azienda Sanitaria di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
  - h) rispettare le norme di legge e le disposizioni contrattuali in materia di esercizio dell'attività libero professionale;
  - i) applicare le disposizioni vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza per malattia;
  - j) assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali;
  - k) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
  - l) non utilizzare beni e strumenti dell'Azienda, preordinati all'espletamento dell'attività istituzionale, per finalità private o diverse da quelle previste;
  - m) avere cura dei locali o altri beni strumentali affidati in ragione dell'attività prestata.

**DIREZIONE GENERALE**  
**Posizione organizzativa**  
**“Protocollo, gestione deliberazioni e organi collegiali”**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 30-03-2018 la deliberazione n. 82 del **30/03/2018** in formato *pdf* conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del PTV [www.ptvonline.it](http://www.ptvonline.it) ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

MASSIMO GUERRIERI WOLF  
*Posizione organizzativa*  
*“Protocollo, gestione deliberazioni e organi collegiali”*  
*Responsabile della pubblicazione e della certificazione degli atti*  
*(ex DDG n. 72 del 30/07/2004)*

Visto, l'incaricato della pubblicazione

*Luca Spina*

---

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione si compone di n. \_\_\_\_ pagine e di n. \_\_\_\_ allegati ed è conforme all'originale conservato agli atti dell'Ufficio.

Roma, \_\_\_\_\_

MASSIMO GUERRIERI WOLF  
*Posizione organizzativa*  
*“Protocollo, gestione deliberazioni e organi collegiali”*  
*Responsabile della pubblicazione e della certificazione degli atti*  
*(ex DDG n. 712 del 30/07/2004)*